

Allegato alla Delibera del Commissario
Ad acta n° 46 del 11 APR. 2003

Allegato N° 1

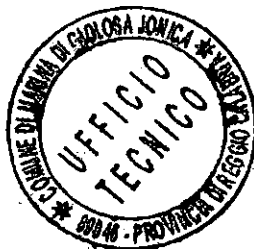
Comune di **MARINA DI GIOIOSA JONICA**

(Provincia di REGGIO CALABRIA)

~~~~~

**PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA  
DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE.**

**RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA**



**I REDATTORI:**  
(Geom. Stefano Cortale)  
(Sig. Aldo Catalano)

Il Commissario ad acta  
(P. i. L. Ameduri)

## RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Con il Decreto Legislativo n° 32/98 e successive modificazioni ed integrazioni e la Delibera del Consiglio Regionale n°584/95 sono stati trasferiti ai comuni le competenze in materia di impianti per la distribuzione dei carburanti per autotrazione, ad eccezione di quelli autostradali per i quali è competente la Regione.

In virtù di dette norme i comuni sono tenuti ad adottare il "Piano di localizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione".

Il comune di Marina di Gioiosa Jonica ha un territorio prevalentemente pianeggiante con capoluogo sul litorale Jonico Reggino .

Conta una popolazione di poco inferiore a 7.000 abitanti.

Dopo l'apertura della Strada di Grande Comunicazione Jonio-Tirreno ha conosciuto un forte incremento nello sviluppo economico basato soprattutto su attività turistiche e terziario-commerciali.

Si contano tutt'ora discrete attività agricole .

Attualmente nel territorio del comune di Marina di Gioiosa Jonica esistono n° 3 (tre) impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione.

Il territorio comunale, in rapporto ai tipi d'impianti stradali da autorizzare, è suddiviso nelle seguenti quattro zone:

- a) **Zona 1** comprendente la zona territoriale omogenea A, (ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, in seguito indicato come D.M. 1444/68) e assimilate del Piano Regolatore Generale. All'interno di detta area non esistono nè possono essere installati nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti.
- b) **Zona 2** comprendente le zone territoriali omogenee B e C e assimilate del Piano Regolatore Generale. All'interno di detta zona vi sono n° 2 (due) impianti e non è prevista alcuna area per nuova installazione. Possono essere mantenuti gli impianti esistenti, previa verifica di compatibilità.
- c) **Zona 3** comprendente le zone territoriali omogenee D (ai sensi del D.M. 1444/68) e assimilate del Piano Regolatore Generale. All'interno di detta area non sono installati impianti ed è prevista un'area per l'installazione di un nuovo impianto nella Zona D3 - Autoporto in località "Galea" .
- d) **Zona 4** comprendente le zone territoriali omogenee E (ai sensi del D.M. 1444/68) e assimilate

del Piano Regolatore Generale.

All'interno di detta zone esiste un impianto di distribuzione di carburanti e non si prevede alcuna area per nuove installazioni; può essere mantenuto l'impianto esistente.

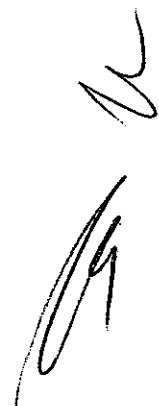
Gli impianti esistenti sono i seguenti e ricadono nelle rispettive zone:

- AGIP, piazza Zaleuco – Zona 2;
- F3 Center, SS. 106, lato Nord – Zona 2;
- TOTAL, SS.281, loc. Cavalleria, Zona 4.

Degli impianti esistenti quello della AGIP, ubicato in zona 2, è soggetto ad adeguamento, mentre gli altri due, sono idonei.

All'interno del territorio comunale di Marina di Gioiosa Jonica si individua una nuova area per l'ubicazione di un nuovo impianto, ricadente in zona 3 (tre), nell'area prevista a destinazione "Autoporto" (D3) del Piano Regolatore Generale.

L'ubicazione degli impianti esistenti e della nuova area è riportata negli Stralci Planimetrici (allegato n° 3).

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'V' or 'W' shape at the top and a large, sweeping loop below it.

**Comune di MARINA DI GIOIOSA JONICA**  
(Provincia di REGGIO CALABRIA)

**PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA  
DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE.**

**REGOLAMENTO** CON CRITERI REQUISITI E  
CARATTERISTICHE DELLE AREE SULLE QUALI  
POSSONO ESSERE INSTALLATI GLI IMPIANTI DI  
DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI, NONCHE' NORME  
TECNICHE E PROCEDURALI PER L'INSTALLAZIONE E  
IL FUNZIONAMENTO DEGLI STESSI.

MARINA DI GIOIOSA JONICA

Comune

Il

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Commissario ad acta  
(P. i. L. Ameduri)

IREDAATTORI:  
(Geom. Stefano Cortale)

(Sig. Aldo Catalano)



**TITOLO I**  
**IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI**

**Capo I**  
**RIPARTIZIONE TERRITORIO COMUNALE**  
**IN ZONE OMOGENEE**

**Art. 1**

Il territorio comunale, in rapporto ai tipi d'impianti stradali da autorizzare, è suddiviso nelle seguenti quattro zone:

- a) **Zona 1** comprendente la zona territoriale omogenea A, (ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, in seguito indicato come D.M. 1444/68) e assimilate del Piano Regolatore Generale. All'interno di detta area non esistono nè possono essere installati nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti.
  - b) **Zona 2** comprendente le zone territoriali omogenee B e C e assimilate del Piano Regolatore Generale. All'interno di detta zona vi sono n° 2 (due) impianti e non è prevista alcuna area per nuova installazione. Possono essere mantenuti gli impianti esistenti, previa verifica di compatibilità.
  - c) **Zona 3** comprendente le zone territoriali omogenee D (ai sensi del D.M. 1444/68) e assimilate del Piano Regolatore Generale. All'interno di detta area non sono installati impianti ed è prevista un'area per l'installazione di un nuovo impianto nella Zona D3 – Autoporto in località "Galea".
  - d) **Zona 4** comprendente le zone territoriali omogenee E (ai sensi del D.M. 1444/68) e assimilate del Piano Regolatore Generale.
- All'interno di detta zona esiste un impianto di distribuzione di carburanti e non si prevede alcuna area per nuove installazioni; può essere mantenuto l'impianto esistente.



## Capo 2

### **PRINCIPI GENERALI**

#### **Art. 2**

L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti è consentita nel rispetto della specifica normativa vigente in materia.

#### **Art. 3**

I nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti, in fregio a tutte le strade comunali, statali e provinciali, devono avere le caratteristiche di Chioschi, impianti di tipo Self-Service post-pagamento, delle Stazioni di rifornimento e delle Stazioni di Servizio, così come definiti e dalla normativa nazionale e regionale.

#### **Art. 4**

I nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti devono essere dimensionati in modo tale da prevedere l'installazione delle benzine, del gasolio e, dove possibile, anche del G.P.L. e metano.

#### **Art. 5**

Gli impianti stradali di distribuzione carburanti, comprese le relative aree di sosta, non devono impegnare, in ogni caso, la carreggiata stradale di cui all'articolo 22 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e dell'articolo 61, comma 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"

#### **Art. 6**

La localizzazione dei nuovi impianti stradali di distribuzione carburante deve essere tale da non impedire la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, artistico, architettonico e contesti di valore ambientale e gli stessi non devono costituire elemento di sovrapposizione e/o d'interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale.



#### **Art. 7**

L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti non è consentita in corrispondenza di tratti stradali caratterizzati da situazioni d'intreccio di flussi di traffico o in zone di incanalamento di manovre veicolari.

#### **Art. 8**

La distanza da dossi non deve essere inferiore a quella prevista nel Nuovo C.d.S. e nel Regolamento

#### **Art. 9**

Il nulla osta per la sicurezza stradale deve essere rilasciata dall'Ente proprietario della strada medesima (ANAS, PROVINCIA)

#### **Art. 10**

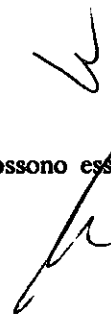
Qualora per la realizzazione e la ristrutturazione di un impianto stradale di distribuzione carburanti sia necessaria l'occupazione in via precaria di aree di proprietà comunale, l'occupazione è soggetta a concessione del suolo pubblico e dovrà essere corrisposto il canone previsto.

#### **Art. 11**

L'impianto stradale di distribuzione carburanti deve essere installato su un'area avente una superficie minima non inferiore a quella definita al successivo articolo 20. All'interno di detta area saranno installate le colonnine di erogazione con idoneo spazio per l'effettuazione del rifornimento in relazione alla semplice o multipla erogazione delle stesse e la presenza di almeno un punto aria e di un punto acqua. Sia le colonnine che i serbatoi e le altre costituenti l'impianto, ivi comprese l'impianto di lavaggio, devono essere sempre ubicati ad una distanza minima di mt 5 (cinque) dal ciglio stradale e dai confini, così come definiti dal Regolamento Edilizio Comunale. Il distacco minimo dagli edifici esistenti nelle zone ed aree confinanti deve essere di mt 10 (dieci).

#### **Art. 12**

All'interno dell'area di servizio, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione, possono essere attrezzati



appositi spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico dei liquami per roulotte e campers (in quest'ultimo caso solo nell'ipotesi di allacciamento alla pubblica fognatura).

#### **Art. 13**

I sostegni per l'installazione di adeguata pensilina a sbalzo prefabbricata, a copertura dell'isola destinata agli erogatori di carburante, devono essere collocati a non meno di mt 5 (cinque) dal ciglio stradale e dai confini di proprietà e l'aggetto della pensilina stessa non deve superare in proiezione il ciglio interno dell'aiuola spartitraffico delimitante il piazzale.

#### **Art. 14**

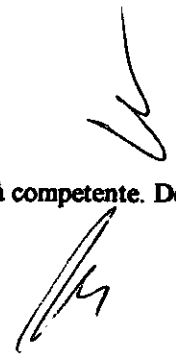
Nei casi d'installazione di impianti di lavaggio automatico a spazzoloni, il piazzale deve essere idoneo a ricevere tale impianto e a garantire le esigenze di sicurezza inerenti la manovra e la sosta degli autoveicoli.

#### **Art. 15**

Gli impianti stradali di carburanti devono essere conformi alle vigenti normative ambientali, statali e regionali. Tra le altre si evidenzia che lo stoccaggio di lubrificanti in confezioni sigillate deve avvenire in locali con pavimento lavabile. L'apertura d'accesso al locale deve avere soglia rialzata non inferiore a 20 cm. Per la stessa altezza sono rese impermeabili le pareti perimetrali.

#### **Art. 16**

Tutti gli scarichi, compresi quelli degli auto lavaggi, devono essere autorizzati dall'Autorità competente. Devono



essere adottate le misure più adeguate perché le acque provenienti dal dilavamento degli spazi esterni non costituiscano pericolo d'inquinamento.

#### **Art. 17**

I serbatoi di stoccaggio per l'immagazzinamento dei carburanti devono possedere i requisiti previsti dal D.M. 24 maggio 1999 n. 246 "Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati" o da eventuale normativa subentrante.

### **Capo 3**

## **TUTELA DI BENI AMBIENTALI - ARCHITETTONICI**

#### **Art. 18**

Non si possono installare impianti stradali di distribuzione carburanti nei seguenti casi:

- a) nelle aree di pertinenza o limitrofe a edifici tutelati ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089 "Tutela delle cose d'interesse artistico";
- b) nei coni visuali o in particolari siti di pregio paesaggistico indicati cartograficamente dal P.R.G. e comunque tali da impedire la visuale anche parziale di beni di interesse storico, artistico, architettonico e non devono costituire elemento di sovrapposizione e/o d'interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale.

#### **Art. 19**

Nelle aree di tutela paesaggistica e ambientale (parchi - riserve) ed in quelle di interesse paesaggistico (L. 1497/1939), sono consentiti solo impianti stradali di distribuzione carburanti della tipologia "Chioschi" o "Self-Service post-pagamento", realizzati in modo tale da mitigare l'impatto visivo. In dette aree possono essere autorizzati impianti della tipologia "impianti di rifornimento", purché situate in fregio a strade statali e provinciali.



#### Capo 4

### **SUPERFICIE MINIMA**

#### **Art 20**

La superficie minima di insediamento degli impianti stradali di distribuzione carburanti, in relazione alla ripartizione del territorio comunale in zone omogenee di cui all'articolo 1, sono determinate dal seguente prospetto:

#### **ZONE OMOGENEE COMUNALI**

| Tipo di Impianto         | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3   | Zona 4 |
|--------------------------|--------|--------|----------|--------|
| Stazione di servizio     | ---    | ---    | 1.600mq  | ---    |
| Stazione di rifornimento | ---    | ---    | 1.200 mq | ---    |
| Chiosco                  | ---    | ---    | 500 mq   | ---    |

#### **Art. 21**

La superficie da destinare alle attività complementari dell'impianto, ad esclusione delle aree coperte dalle pensiline, non può superare il 10% della superficie complessiva dell'area dell'impianto, ad esclusione dell'area occupata dalle corsie di accelerazione e decelerazione.

#### **Art. 22**

La superficie minima degli impianti stradali di distribuzione carburanti che hanno al proprio interno attività commerciali (negozi, bar, edicole, ristoranti e simili), deve essere aumentata del 250% della superficie commerciale di cui il 180% destinata a parcheggio, con un minimo di 300 mq, di cui 200 a parcheggio.



## Capo 5

### **SUPERFICI EDIFICABILI E INDICI FABBRICABILITA'**

#### **Art. 23**

Non sono considerati volumi edificabili e superfici coperte le pensiline per la copertura della zona di distribuzione né i volumi tecnici necessari all'attività. Le strutture dell'impianto, ad eccezione delle pensiline, non possono superare i 5 (cinque) metri d'altezza né, per distinta tipologia d'impianto, i seguenti parametri;

- a) Chiosco ed impianto self-service post-pagamento: locale per ricovero addetti, dotato di servizi igienici. La struttura, pertanto, non può superare mc. 30 di volumetria;
- b) Stazione di rifornimento: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabiliti per le zone all'interno delle quali ricadono; pertanto non devono essere superati gli indici previsti per le zone B, C, D e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza. Nella zona E, invece, le strutture non possono superare il 10% del rapporto di copertura e non superiore allo 0.50 mc/mq e può essere posizionata anche fuori della fascia di rispetto stradale a condizione che venga demolita una volta smantellato l'impianto stradale di distribuzione carburanti.
- c) Stazione di servizio: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabiliti per le zone all'interno delle quali ricadono; pertanto non devono essere superati gli indici previsti per le zone B, C, D, e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza. Nella zona E, invece, le strutture non possono superare il 10% del rapporto di copertura e non superiore allo 0.50 mc/mq e può essere posizionata anche fuori della fascia di rispetto stradale a condizione che venga demolita una volta smantellato l'impianto stradale di distribuzione carburanti..



## Capo 6

### **DISTANZE MINIME**

#### **Art. 24**

La distanza minima tra impianti di distribuzione di carburanti, anche in relazione alla ripartizione del territorio comunale in zone omogenee di cui all'articolo 1, sono fissate dai seguenti prospetti:

a) Distanza minima tra impianti stradali di distribuzione di benzine, gasolio e G.P.L.:

| <u>Zona 1</u> | <u>Zona 2</u> | <u>Zona 3</u> | <u>Zona 4</u> |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ---           | ---           | 500 ml        | ---           |

#### **Art. 25**

Le distanze vanno misurate con riferimento al percorso stradale più breve fra due impianti lungo la stessa direttrice di marcia (nord-sud/est-ovest). Nel caso in cui l'impianto da installare si trovi ad una distanza da un impianto esistente inferiore a quella fissata all'articolo 25 e i due impianti siano localizzati in zone omogenee territoriali diverse, la distanza minima da rispettare è uguale alla media aritmetica delle distanze proprie di ognuna delle zone.

#### **Art. 26**

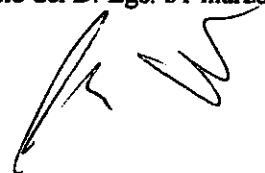
E' ammessa la possibilità di installare nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti all'interno di aree di pertinenza di/o centri commerciali, nel rispetto delle distanze minime stabilite all'articolo 24 e della normativa vigente.

## Capo 7

### **ATTIVITÀ COMPLEMENTARI**

#### **Art. 27**

Le attività di commercio al dettaglio in sede fissa, di edicole e di pubblici esercizi della somministrazione di alimenti e bevande, possono essere esercitate, all'interno delle aree di servizio, nel rispetto del D. Lgs. 31 marzo



1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art. 4 comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59" (in seguito D. Lgs. 114/98), della legge 28 agosto 1991 n. 287 "Aggiornamento della normativa sull'insediamento sull'attività dei pubblici esercizi" (in seguito legge 287/91) e della legge 5 agosto 1981 n. 416 "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria" (in seguito legge 416/81), loro successive modifiche, delle norme statali e regionali ad esse correlate, nonché dei relativi criteri e parametri comunali di settore.

#### **Art. 28**

È possibile il rilascio di autorizzazioni amministrative per l'apertura di edicole e di pubblici esercizi della somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, lettera b) della legge 287/91 all'interno degli impianti di distribuzione carburante, in deroga al numero massimo previsto nel rispetto delle seguenti condizioni (norma valida anche per gli impianti esistenti);

#### **A) CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI STRADALI DI CARBURANTE:**

- Stazioni di servizio o di rifornimento;
- Superficie minima di servizio non inferiore a quella prevista dall'articolo 20 delle presenti norme;
- Erogato nell'anno precedente alla presentazione della richiesta non inferiore a mc 1.500 (millecinquecento);
- Distanza minima prevista da attività similari pari a m 500 (cinquecento), ridotti a m 300 (trecento) all'interno dei centri abitati formalmente delimitati ai sensi del Nuovo C.d.S.;
- Sono ritenuti similari tutti gli esercizi in cui le attività riportate alla successiva lettera.

b) sono autorizzate anche congiuntamente ad altre.

#### **B) SUPERFICIE MASSIMA CONCEDIBILE:**

- rivendita di giornali e riviste mq 5
- pubblico esercizio della somministrazione di alimenti e bevande mq 30
- pubblico esercizio per la vendita di prodotti tipici e prodotti per l'automobile mq. 100
- locali di ristoro nel rispetto delle distanze di sicurezza e degli indici di edificabilità del lotto a disposizione.

#### **C) AREA LIBERA E PARCHEGGI:**



- l'area libera non deve essere inferiore a mq 300 (trecento) e l'area destinata a parcheggio, parte dell'area libera, non deve essere inferiore a mq 200 (duecento);
- l'area libera e di parcheggio devono risultare in aggiunta alla superficie minima di servizio di cui all'articolo 20 e devono essere organizzate in modo tale da non interferire con il livello di sicurezza e di funzionalità dell'impianto.

#### **Art. 29**

Le autorizzazioni concesse per la rivendita di giornali e riviste e di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in deroga al numero massimo previsto dai piani di settore, non possono essere trasferite in altro luogo salvo il trasferimento dell'impianto stesso nell'ambito comunale, nel qual caso e relativamente alle edicole e ai pubblici esercizi devono essere sempre rispettati i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 28.

#### **Art. 30**

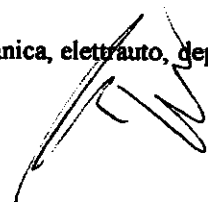
Ove vengano richieste superfici superiori a quelle fissate dalla lettera b) dell'articolo 28, le stesse dovranno essere esaminate applicando integralmente le norme fissate dalla pianificazione di settore.

### **Capo 8**

#### **ATTIVITÀ ACCESSORIE NELLE FASCE DI REDDITO STRADALE**

#### **Art. 31**

Nelle aree di pertinenza degli impianti di distribuzione di carburanti situati all'interno delle fasce di rispetto stradali sono ammissibili ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del D.Lgs. 32/98 le seguenti attività accessorie:

- a) Attività rivolte all'automezzo: lavaggio grassaggio, gommista, officina meccanica, elettrauto, deposito
- 

di olio lubrificante e negozi che pongono in vendita prodotti prevalentemente al veicolo;

b) Attività rivolte alla persona: bar, ristorante, tavole calde, edicole nonché negozi che pongono in vendita prodotti alimentari e non alimentari rivolti prevalentemente alla persona.

#### **Art. 32**

Per area di pertinenza dell'impianto stradale di distribuzione del carburante si intende l'area su cui insiste l'impianto.

#### **Art. 33**

In presenza di carenza di servizio e relativamente ad attività rivolte al mezzo quali il lavaggio e grassaggio e ove l'area su cui insiste l'impianto sia insufficiente per un corretto servizio all'utente e non sia oggettivamente possibile ampliarla è da considerare area pertinente all'impianto anche l'area posta ai lati o antistante l'impianto purchè sia dimostrabile che le attività site nelle aree interessate formino tra loro un complesso funzionalmente unitario.

### **Capo 9**

#### **ACCESSI**

#### **Art. 34**

Sulle strade di quartiere e sulle strade locali in ambito urbano (articolo 22 N.C. d.S. e articolo 61 Regolamento) gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti devono rispondere per quanto riguarda gli accessi, ai requisiti previsti per i passi carrabili.



#### Art. 35

Per quanto riguarda l'installazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti su strade di tipo B, C, D, come definite dal Nuovo C.d.S., gli accessi sulla strada devono sempre avvenire tramite corsie di accelerazione e decelerazione della larghezza di m 3 (tre) e raccordate al piazzale con curve di raggio non inferiore a m 10 (dieci). La lunghezza delle corsie viene stabilita in sede di rilascio della concessione, in relazione alle caratteristiche del tratto stradale interessato. L'area occupata dalle corsie è da considerarsi aggiuntiva alla superficie del piazzale sopra indicata.

#### Art. 36

Il piazzale (di ampiezza comunque sufficiente a permettere l'agevole manovra degli automezzi impiegati per il rifornimento o per l'eventuale raccolta degli oli usati), deve essere separato dalla sede stradale da apposita aiuola spartitraffico della quale si consiglia una larghezza non inferiore a m 0,50 (zero e cinquanta) e non eccedente m 1,50 con un cordolo rialzato, la cui altezza misurata a partire dal piano della banchina stradale, deve essere compresa tra cm 20 (venti) e cm 30 (trenta). Tali caratteristiche potranno essere diverse secondo la tipologia della strada interessata e saranno definite in sede di rilascio della concessione edilizia e/o autorizzazione.

#### Art. 37

Il ciglio verso strada dello spartitraffico deve essere ubicato di norma a non oltre m 2,50 (due e cinquanta) dal ciglio della strada e comunque sempre aperto in allineamento agli altri arginelli stradali, ove esistano, e in ogni caso al ciglio esterno delle banchine stradali anche se non depolverizzate.

#### Art. 38

Sullo spartitraffico non possono essere impiantati segnali di ogni genere, piantagioni o altro, eccedenti l'altezza di m 0,70 (zero e settanta) misurata sul piano della banchina stradale o degli accessi, a seconda della condizione più sfavorevole.

Tale norma non si applica all'insegna sul palo indicante la società.



#### **Art. 39**

In corrispondenza degli accessi deve essere garantita, anche mediante opportuni sbancamenti una visibilità minima così come definito geometricamente dalla specifica materia vigente (art. 16 del N.C.d.S.).

#### **Art. 40**

Nel caso in cui in luogo delle banchine stradali esistano marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti deve essere sistemata con marciapiede, avente le stesse caratteristiche (sopralzo, cordonatura pavimentazione) dei marciaioiedi stradali e perfettamente allineati con questi. In tale specifico caso, in corrispondenza degli accessi, fermo restando le già stabilite dimensioni dei medesimi, devono essere creati nei marciapiedi e da entrambi i lati appositi inviti a 45° allo scopo di facilitare l'ingresso e l'uscita del marciapiede attraverso:

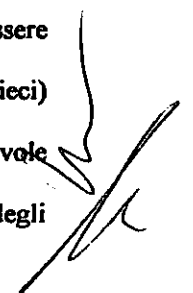
- a) Preferibilmente il mantenimento in quota del marciapiede stesso con posa di profili di carriera e larghezza invariata del marciapiede;
- b) accessi tramite rampe e cordone interrate a filo quota stradale a delimitare il percorso pedonale.

#### **Art. 41**

Deve essere perfettamente garantita la continuità e l'integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali e, a tal fine, si precisa che la relativa sezione non può assolutamente essere alterata, quand'anche sia necessario (per esempio in corrispondenza degli accessi) procedere alla loro copertura.

#### **Art. 42**

Le opere di canalizzazione a servizio della strada delle quali è indispensabile la copertura, devono essere realizzate con strutture in calcestruzzo cementizio ed ove la lunghezza del tratto coperto superi 1 m 10 (dieci) devono essere provviste di idonei pozzetti di decantazione, ispezionabili, per garantire la perfetta ed agevole manutenzione, da eseguirsi, come beninteso per tutte le opere innovative derivanti dall'installazione degli



impianti, a cura e spese dei titolari degli impianti stessi e con prescrizioni e modalità impartite dal comune o dall'Ente proprietario della strada.

#### **Art. 43**

La continuità dei fossi e corsi d'acqua di ogni tipo e consistenza attraversanti la strada, deve essere rigorosamente garantita oltre che con l'esatta applicazione di quanto precede, anche con le particolari prescrizioni tecniche che in tali casi, di volta in volta, saranno impartite dagli Uffici preposti.

#### **Art. 44**

E' vietato che un impianto stradale di distribuzione di carburanti abbia contemporaneamente accessi su due o più strade pubbliche. La prescrizione di cui al precedente comma può essere ignorata solo nel caso in cui l'impianto preveda, a cura e spese del richiedente, un intervento di viabilità alternativa.

#### **Art. 45**

Gli accessi agli impianti di distribuzione carburanti devono avere le caratteristiche tecniche specificate ai punti successivi:

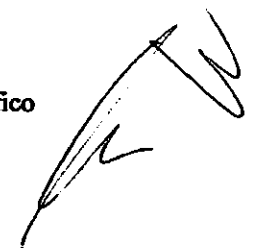
##### *1) Impianti ubicati all'interno dei centri abitati.*

a) Rifornimento di benzine e di gasolio esclusivamente per autovetture ed autocarri con peso a pieno carico fino a t. 3.5;

Fronte strada da m 25 (venticinque) a m 30 (trenta) con accessi da m 7,50 (sette e cinquanta) a mt 10 (dieci) e aiuola spartitraffico centrale da m 10 (dieci), tipologia non prevista per strade con carreggiata a quattro corsie;

b) Rifornimento di gasolio per tutti i veicoli:

Fronte strada di m 60 (sessanta) con accessi di m 15 (quindici) e aiuola spartitraffico centrale di m 30 (trenta).



**2) Impianti ubicati fuori dai centri abitati.**

- a) Rifornimento di benzine e di gasolio esclusivamente per autovetture ed autocarri con peso a pieno carico fino a t. 3,5:

Fronte strada da m 25 (venticinque) a m 30 (trenta) con accessi da m 7,5 (sette e cinquanta) a m 10 (dieci) e aiuola spartitraffico centrale da m 10 (dieci);

- b) Rifornimento di gasolio per tutti i veicoli:

Fronte strada da m 60 (sessanta) con accessi da m 15 (quindici) e aiuole spartitraffico centrale da m 30 (trenta);

- c) Strade di scorrimento:

Fronte strada da m 60 (sessanta) con accessi da m 15 (quindici) e aiuole spartitraffico centrale da m 30 (trenta) e due corsie di accelerazione e decelerazione opportunamente dimensionate in base alla velocità consentita sulla strada e comunque non inferiore a m 60 (sessanta) per l'accesso e m 75 (settantacinque) per l'uscita dall'area dell'impianto.

**Art. 46**

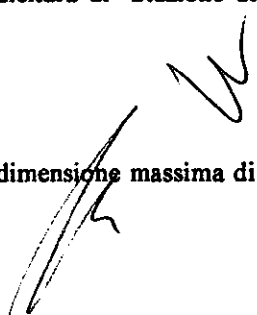
Le distanze degli accessi da impianti vicini sono quelli indicati nell'art. 25.

**Capo 10**

**INSEGNE**

**Art. 47**

La Ditta concessionaria dell'impianto di distribuzione carburanti ha la facoltà di esporre nell'ambito del medesimo l'insegna (anche luminosa) ed il nominativo della Società con l'eventuale dicitura di 'Stazione di rifornimento' ovvero "Stazione di servizio", alle seguenti condizioni:

1. le insegne poste parallele alla carreggiata o su pensiline devono avere dimensione massima di
- 

mq 10 (dieci);

2. Le insegne su palma (supporto proprio) devono avere dimensione massima di mq 3 (tre) se non collocate parallelamente all'asse della carreggiata;
3. Le insegne devono essere poste lungo il fronte stradale ed in corrispondenza degli accessi;
4. Deve essere posizionato per ogni senso di marcia un solo cartello, insegna o impianto fisso, riproducente il marchio di fabbrica, la ragione sociale o quanto sopra previsto;
5. Le insegne devono essere posizionate ad almeno m 2 (due) dal margine della carreggiata; in presenza di un ostacolo naturale devono essere allineate con esso;
6. L'insegna, se luminosa, non può essere a luce intermittente né avere intensità superiore a 150 candele per mq e comunque non deve provocare abbagliamento o distrazione o ingenerare confusione per l'uso dei colori adottati, soprattutto se posto in prossimità di impianti semaforici o intersezioni;
7. L'insegna deve avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo;
8. L'insegna deve rispettare la distanza minima da tutti gli altri cartelli che comunque non può essere inferiore a m 20 (venti) lineari.

#### **Art. 48**

Il mancato rispetto di cui all'articolo 49 comporta l'applicazione delle sanzioni previste in materia di imposta sulla pubblicità / canone per l'installazione di mezzi pubblicitari. L'Amministrazione può disporre altresì la rimozione dell'impianto, facendone menzione nel verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

#### **Art. 49**

Quanto previsto dall'articolo 23 del N.C.d.S. e articolo 52 del relativo Regolamento per quanto riguarda i mezzi pubblicitari, è esteso anche nelle strade di tipo C e D.



## **Capo 11**

### **SEGNALETICA**

#### **Art 50**

Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (orizzontale e verticale) come previsto dal N.C.d.S. . Detta segnaletica deve indicare il percorso ai rifornimenti individuare l'accesso impedendo le manovre di svolta a sinistra. Gli impianti esistenti hanno 3 mesi di tempo per adeguarsi al presente articolo.

#### **Art. 51**

Le compagnie petrolifere ed i gestori sono tenuti al rispetto della normativa in materia di pubblicità dei prezzi dei carburanti e degli omaggi.

## **Capo 12**

#### **Art. 52**

La sostituzione dei serbatoi di stoccaggio, dando origine a rifiuti solidi e liquidi, deve avvenire nel rispetto del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 " *Attuazione delle direttive 91/156/CEE e 91/68/ CEE sui rifiuti pericolosi e 94/156/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio*" e successive modifiche ed integrazione e del D.M. 20 gennaio 1999 n. 76 " *Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori*". Al termine delle operazioni di rimozione dei serbatoi, prima di procedere al posizionamento dei nuovi, deve essere effettuata l'analisi del terreno prelevato dal fondo dello scavo e dell'acqua di falda, al fine di escludere inquinamenti effettuati nel corso delle operazioni di sostituzione o perdite pregresse.



### **Capo 13**

## **SMANTELLAMENTO E RIMOZIONE**

### **Art. 53**

Nel caso di smantellamento e rimozione dell'impianto, deve essere richiesta l'autorizzazione edilizia allo smantellamento. L'autorizzazione allo smantellamento e la rimozione deve prevedere:

- a) la cessazione delle attività complementari all'impianto;
- b) il ripristino dell'area alla situazione originale mediante l'adeguamento alle previsioni del PRGC;
- c) la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto sopra e sottosuolo, secondo la normativa vigente;
- d) la bonifica del suolo (deve essere presentata idonea documentazione attestante l'assenza di episodi, anche pregressi, di inquinamento del suolo).

## **Titolo II**

### **IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI**

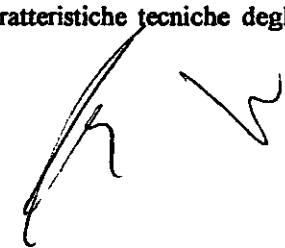
#### **AD USO PRIVATO**

### **Capo 14**

## **PRESCRIZIONI A TUTELA AMBIENTALE PER GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI AD USO PRIVATO**

### **Art. 54**

I serbatoi di contenimento degli impianti ad uso privato devono avere le stesse caratteristiche tecniche degli impianti ad uso pubblico



#### **Art. 55**

Nell'area dove avviene il rifornimento dei mezzi è necessario porre in essere sistemi di protezione dell'inquinamento della falda idrica, pavimentata e resa impermeabile ai liquidi, con drenaggio degli stessi in apposito pozzetto a tenuta o misure equivalenti, da concordare con i tecnici dell'ARPA.

### **Titolo III**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Capo 15**

#### **DOCUMENTAZIONE E NORME GENERALI**

#### **Art. 56**

Non possono ottenere l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

1. coloro che sono stati dichiarati falliti;
  2. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  3. coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
  4. coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno
- 
- 

dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

5. coloro che sono sottoposti ad una delle misura di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità", o nei cui confronti sia stata applicata Una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 "Disposizioni contro la mafia", ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

- Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi di quanto sopra, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta. ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. dal giorno dei passaggio in giudicato della sentenza..
- Infine debbono essere soddisfatti il requisito dell'età e della cittadinanza così come previsti dall'articolo 5 del D.P.R. 1269/71

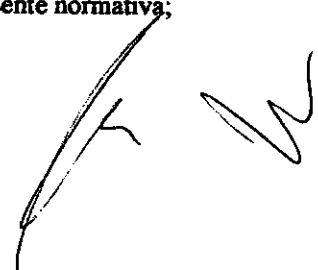
#### **Art. 57**

La modulistica di riferimento è quella fornita dal comune elencata al successivo titolo IV.

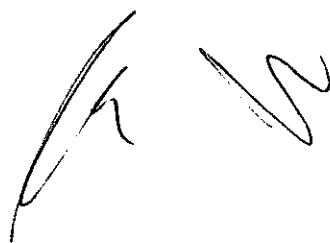
#### **Art. 58**

La documentazione da allegare alla domanda di concessione edilizia, è la seguente:

- a) relazione tecnica particolareggiata dalla quale risulti l'esatto progressiva chilometrica del progetto stradale di distribuzione carburanti e la iscrizione delle opere che s'intendono realizzare delle loro caratteristiche costruttive, nonché il numero ed il tipo degli erogatori ed ogni altro elemento sugli impianti tecnologici.
- b) Analitica auto certificazione correlata da una perizia giurata redatta da un tecnico iscritto all'albo attestante che la richiesta rispetta le prescrizioni urbanistiche, fiscali e quelle concernenti la sicurezza ambientale e stradale, la tutela dei beni storici ed artistici, nonché le norme d'indirizzo programmatico della Regione ed il rispetto dei criteri, requisiti e caratteristiche di cui alla presente normativa;



- c) Planimetrie in scala catastale riproducenti una zona sufficientemente estesa rispetto al punto d'intervento tale da permettere una corretta visualizzazione dell'inserimento con indicata la toponomastica;
- d) Estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale, in data non anteriore a 6 mesi;
- e) Planimetrie dello stato di fatto in scala 1:200, per un raggio di almeno 20 m dai confini del lotto d'intervento, rilevante topograficamente con l'indicazione del lotto sul quale deve sorgere l'impianto completa di tutte le quote orizzontali e verticali riferite a capisaldi interni ed esterni al lotto stesso, atte ad individuare l'andamento planimetrico ed altimetrico, compresi i fabbricati, anche accessori, esistenti nei lotti limitrofi con le relative altezze e distacchi, gli allineamenti stradali quotati, sia dei fabbricati che delle recinzioni e la larghezza delle strade prospettanti il lotto, nonché le servitù ed i titoli di qualsiasi genere relativi all'area in esame;
- f) Planimetria in scala 1:100 di eventuali locali alle attività complementari;
- g) Planimetria in scala 1:500, con riportata indicazione quotata della planivolumetria di progetto nonché la sistemazione dell'area con particolare riferimento agli accessi agli spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli alle aree a verde e alla recinzione per la quale sono inoltre richiesti sezione e prospetto tipo in scala 1:20 e sezione quotata in scala 1:100 dell'eventuale spazio pubblico sul quale la recinzione prospetta. Nella stessa planimetria od in altra separata devono essere indicati la rete dell'impianto (percorsi delle tubazioni interrato, recupero vapori, dei serbatoi, delle colonnine degli sfiati, eccetera) nonché la rete e gli impianti di smaltimento delle acque usate e meteoriche;
- h) Planimetria indicante gli interventi di segnaletica orizzontale e verticale, da realizzare a cura e spese del richiedente, riportante altresì l'indicazione dei principali percorsi veicolari ed , eventualmente, pedonali , previsti all'interno dell'area;



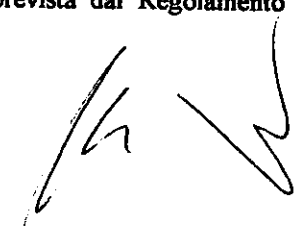
- i) Tutti i prospetti esterni in scala 1:100; qualora l'edificio sia aderente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti devono comprendere anche quelli delle facciate adiacenti;
- j) Almeno una sezione verticale quotata in scala 1:100 con indicata la quota di rifacimento per le altezze;
- k) I dati metrici relativi alla superficie fondiaria ed alla superficie coperta, al volume, all'altezza dei fabbricati o attrezzature, all'area destinata a parcheggio ed agli indici di fabbricazione, compreso la tabella di calcolo degli oneri di concessione, sulla base dei parametri comunali;
- l) Dichiarazione di inesistenza di cause di insalubrità del suolo e sottosuolo, in particolare è vietato impostare fondazioni di nuove costruzioni su terreni che siano serviti in precedenza come deposito di immondizie, letame, residui putrescibili se non quando la conseguita salubrità del suolo e del sottosuolo sia stata riconosciuta dal Responsabile del settore igiene Pubblica dell'Azienda sanitaria Locale (ASL) o altro organo competente e dal Comune.

#### **Art. 59**

Tale documentazione e l'eventuale altra documentazione prevista per la presentazione dei progetti dal Regolamento edilizio comunale, deve essere redatta e firmata da un Tecnico abilitato, nei modi e nei termini di legge, e controfirmata dal richiedente la concessione, nonché dall'avente titolo alla concessione (titolare di un diritto reale sull'area interessata dall'intervento).

#### **Art. 60**

Nel caso di richiesta di autorizzazione o di comunicazione per potenziamento o modifiche di impianti esistenti, oltre alla documentazione di cui alle lettere a) b) del precedente articolo 61, la documentazione necessaria è quella relativa al titolo edificatorio necessario in funzione del tipo d'intervento, prevista dal Regolamento Edilizio comunale.



#### **Art. 61**

I gestori sono tenuti ad esporre un cartello visibile al pubblico, indicante l'orario giornaliero di apertura e chiusura del punto di distribuzione, il turno di riposo e quello di apertura.

#### **Art. 62**

Ove non altrimenti disposto, per le violazioni alle presenti norme regolamentari si applicano le sanzioni di cui al capo VI titolo II del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 "Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale" e alla legge 24 novembre 1981 n. 689 " Modifiche al sistema penale ", previste nell'importo da 150.000 ( pari ad Euro 77,47) a 900.00 ( pari ad Euro 464,81) Lire.

#### **Art.63**

Gli impianti esistenti dichiarati incompatibili o da adeguare dovranno improrogabilmente entro 24 (ventiquattro) mesi smantellare l'impianto ovvero procedere al loro adeguamento.

#### **Art. 64**

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente normativa, valgono le norme statali e regionali vigenti.

